

Legge federale sull'imposizione del tabacco

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 21 marzo 1969² sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 31^{bis}, 32 e 41^{bis} capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale³;

Art. 11 cpv. 2 lett. b

² Il Consiglio federale può:

- b. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta in vigore all'atto della modifica del 21 marzo 2003 della presente legge per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima;

Art. 28 cpv. 2 lett. c

² Il Consiglio federale può:

- c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo. Il fondo è gestito da un'organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

¹ FF 2002 2453

² RS 641.31

³ Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

II

L'allegato IV è sostituito dalla versione qui annessa.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2003⁴

Termine di referendum: 10 luglio 2003

⁴ FF 2003 2481

Tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette

L'imposta ammonta:

- per le sigarette
a 6,656 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a 11,781 centesimi il pezzo;
- per la carta da sigarette
a 0,9 centesimi il pezzo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 lettera b di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.